

Allegato "G" all'atto con i numeri 2061 di Repertorio e 1360 di Raccolta.

STATUTO

Articolo 1

Costituzione

Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017, è costituita la **"FONDAZIONE DUCEZIO ENTE DEL TERZO SETTORE"** con sede legale in Catania.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti in tutto il Territorio nazionale al fine di poter svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione proprie della Fondazione stessa e di cui al successivo art. 3.

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo settore (in breve ETS) Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Gli scopi e le finalità della Fondazione di cui agli articoli 2 e 3 vengono perseguiti in Italia e negli Stati in cui vivono cittadini provenienti dalla Sicilia.

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In tale proiezione la Fondazione intende diffondere ad ogni livello il significato, oggi anche formalmente "costituzionalizzato", della "insularità" e della rilevanza che essa assume in ragione della indicata sua collocazione geografica e strategica al centro del Mare Mediterraneo.

La Fondazione si propone di raggiungere le predette finalità attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, in conformità alle previsioni di cui alle lettere sottoindicate dell'art. 5 D. Lgs 117/2017:

d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio

culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione si prefigge di svolgere le proprie attività e iniziative prevalentemente in Sicilia.

Nel perseguire i propri scopi, la Fondazione ricerca il dialogo con altre Fondazioni, Associazioni, Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Università, Accademie, Imprese, e altri organismi, sia di nazionalità italiana sia estera, per ricercare opportunità di collaborazione su temi di comune interesse e di complementarità di intenti.

La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con

decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di lavoratori dipendenti e volontari ai sensi degli artt. 16 e 17 del D. Lgs 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

Ai superiori fini la Fondazione:

- Promuove la cultura e l'identità siciliana in tutte le sue declinazioni;
- Promuove il dibattito ed affronta tematiche politiche, storiche e di attualità, legate ad ogni tema di interesse o rilevanza pubblica, quali lo sviluppo economico e sociale della Sicilia, del Mezzogiorno d'Italia e dei Paesi del Mediterraneo;
- La promozione e la valorizzazione, sotto ogni profilo, del patrimonio storico - culturale - artistico - dell'artigianato - dell'agricoltura, dell'immigrazione, della cooperazione internazionale, delle Politiche attive del Lavoro, oltre che di tutte le tematiche legate all'occupazione, giovanile e femminile, alle infrastrutture, alle industrie, all'ambiente, alle energie ed alle fonti rinnovabili, al turismo ed alla gestione del Sistema Sanitario;
- Divulga e promuove nell'ambito dell'educazione, della scienza, della cultura e dell'istruzione, lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio culturale, del paesaggio, del patrimonio artistico e monumentale;
- Contribuisce all'innovazione ed alla internalizzazione dei sistemi economici, favorendo il consolidamento delle relazioni con le comunità regionali emigrate nel mondo attraverso iniziative che stimolino attrazioni per investimenti esteri, i rapporti fra tutti i Paesi del Mediterraneo, oltre che con quelli Membri dell'Unione Europea;
- Promuove l'integrazione e la connettività, l'accesso ai giovani in ambito socio - culturale, lavorativo, economico, formativo e politico con particolare riguardo alla programmazione ed allo sviluppo territoriale facilitando l'accesso ai servizi offerti da o nel Territorio;
- Promuove ogni strumento di democrazia diretta che incoraggi i cittadini ad essere parte attiva nella formazione dei processi decisionali a livello territoriale e

nazionale;

- Promuove la consapevolezza del valore etico e culturale della libera iniziativa in ogni settore economico, sociale, politico della imprenditoria nel pieno rispetto della legalità;

- Informa e coopera con i soggetti (pubblici e privati) interessati alle tematiche relative alle iniziative, normative, finanziamenti ecc.

- Promuove studi, ricerche, convegni, seminari, pubblicazioni, workshop e corsi finalizzati alle promozioni di tutte le tematiche già indicate;

- Progetta, promuove e gestisce azioni svolte allo sviluppo ed al miglioramento del settore agricolo, socio - culturale, artistico, ambientale e turistico, anche attraverso studi mirati, ricerche, sperimentazioni ed eventi formativi;

- Lo studio, la ricerca e gli approfondimenti tematici, sviluppati a mezzo di iniziative culturali e comunicazionali di vario genere, devono trovare piena e compiuta integrazione in una complessiva metodologia formativa e divulgativa assolutamente imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi qui individuati e delineati.

La realizzazione degli scopi della Fondazione può essere conseguita in via mediata e/o indiretta per il tramite di altri Enti, Società ed Associazioni

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati la Fondazione potrà anche:

- realizzare direttamente o in collaborazione con altre istituzioni, centri studi e università, analisi e ricerche su ogni tematica rientrante tra gli scopi della Fondazione;

- promuovere e/o organizzare occasionalmente manifestazioni ed eventi culturali di ogni genere quali conferenze, videoconferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi, corsi di aggiornamento e/o motivazionali, seminari di studio anche attraverso scambi culturali a livello internazionale e finanziando manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati;

- promuovere e/o organizzare iniziative formative didattiche, ed in particolare scuole di alta formazione, corsi on line in presenza incentrati sullo sviluppo della Sicilia e del mezzogiorno d'Italia;

- promuovere iniziative che mirino all'integrazione ed all'educazione di soggetti provenienti anche da contesti e realtà più svantaggiate.

La Fondazione potrà esercitare, da sola e/o in partnership con enti o altre persone fisiche o giuridiche, ogni altra attività, anche di prestazione di servizi che, direttamente o indirettamente, il Consiglio di Amministrazione riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali su indicati.

Articolo 3

Progettualità ed attività istituzionali

La Fondazione, per le finalità e gli scopi di cui all'art. 2, identifica ed avvia quelle attività di progettazione e di studio ritenute più idonee per elaborare temi storici, politici, istituzionali, socio-economici, urbanistici, infrastrutturali, territoriali, statistici, turistici e culturali funzionali allo sviluppo del territorio in un contesto nazionale ed europeo.

Ne costituiscono esemplificazioni, comunque non esaustive, le seguenti iniziative:

- Organizzazione di convegni, congressi, tavole rotonde, seminari con connesse attività editoriali a mezzo cui diffondere i contenuti degli stessi;
 - Promozione di idee programmatiche e partecipazione a progetti cofinanziati, anche su fondi europei, finalizzati alla realizzazione di attività economica in ogni settore a valenza produttiva;
 - Previsione e realizzazione di strutture operative, anche a natura permanente, dedicate alla formazione di professionalità di settore e di competenze specifiche, oltre che agli aggiornamenti nelle materie oggetto di interventi programmati;
 - Programmazione e gestione di eventi culturali da pubblicizzare e divulgare anche a mezzo della rete WEB;
- Ricerca di possibili conduttori di attività economiche e culturali;
- Attivazione di accordi di collaborazione per servizi ed attività culturali e di promozione.

La Fondazione contribuisce allo sviluppo, alla diffusione ed alla promozione dell'innovazione e della sperimentazione nei citati campi di attività, collaborando sistematicamente ad enti e organismi locali, regionali, nazionali e internazionali.

La Fondazione svolge le proprie attività privilegiando il territorio della Regione Siciliana ma al contempo prevedendo, ai fini di un maggiore incisività delle proprie progettazioni e finalità, la possibilità di operare anche in ambito extra-regionale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro, nei limiti delle spese autorizzate nel bilancio annuale:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti anche in forma di affidamento da parte di Enti pubblici e/o privati;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali e internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all' art. 2;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- svolgere attività di formazione sui temi inerenti il suo scopo;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione (con obbligo in tal caso di adozione di una contabilità separata), anche con riferimento al settore dell' editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere; svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia, ivi compresa quella derivante dalla riforma del Terzo Settore.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio vincolato ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, così come indicato nell'atto costitutivo della Fondazione, pari ad euro quarantunomila (41.000,00).

Il Patrimonio è composto:

- a) dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro, beni mobili o immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione effettuati dai Fondatori Promotori o da altri Partecipanti, nonché da ogni altro bene immobile che venisse acquistato senza diversa espressa destinazione;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione compresi quelli acquistati dalla stessa secondo le norme del proprio Statuto; dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potranno essere destinate ad

incrementare il Patrimonio;

c) dalle elargizioni provenienti da Enti e da privati con espressa destinazione all'incremento del Patrimonio;

d) da contributi dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni o di Enti territoriali o da altri Enti Pubblici attribuiti al fondo di dotazione.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

i) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta;

ii) in caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo previsto dalla normativa applicabile.

Articolo 6

Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 5 del presente Statuto:

- da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;

- da contributi dei Fondatori Promotori, dei Partecipanti e dei soggetti terzi;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;

- dai ricavi delle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio di esercizio relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs

117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. Lgs 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Promotori;
- Partecipanti.

I membri si riuniscono in Assemblea, così come disciplinata nei successivi articoli del presente Statuto.

Sono definiti "membri Fondatori" coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione.

Sono definiti "membri Promotori" coloro che partecipano alla dotazione del patrimonio iniziale.

Sono definiti "membri Partecipanti", nominati tali con delibera adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Patrimonio o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

Possono ottenere la qualifica di "membri Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione decide l'esclusione dei "membri Partecipanti" per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto; b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi e membri della Fondazione; c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; - apertura di procedure di liquidazione o di devoluzione; - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I "membri Promotori" e i "membri Partecipanti" possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 9

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore dei Conti;
- l'Organo di Controllo;
- l'Assemblea.

La nomina dei componenti degli organi collegiali deve essere ispirata ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei nominati.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere previsto un compenso fisso o periodico in favore di coloro che ricoprono le cariche sociali. Detto compenso deve essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze dai soggetti che ricoprono cariche sociali. In ogni caso tutte le cariche sociali hanno diritto a rimborsi per spese sostenute per conto e nell'interesse della Fondazione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 D.lgs. 117/2017.

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato ovvero

nell'ipotesi di perdita della qualifica di "membro Fondatore" o di "membro Partecipante".

I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro o altri Consiglieri che restano in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- approvare il bilancio consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- determinare i contributi a carico dei soggetti di cui all'articolo 8 per divenire "membri Partecipanti" e procedere alla relativa nomina;
- individuare le aree di attività della Fondazione;
- deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali o ad altri enti;
- nominare, eventualmente, il Segretario Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dello Statuto;
- conferire speciali incarichi ai singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni, nelle forme previste dalla legge;
- assumere e licenziare il personale dipendente determinandone l'inquadramento giuridico e il trattamento economico;
- deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Articolo 11

Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione: - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato.

Articolo 12

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vicepresidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 13

Segretario Generale

La Fondazione può dotarsi di un Segretario Generale.

Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell'incarico. Il Segretario Generale è il responsabile amministrativo ed operativo della Fondazione. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa

della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente. Egli partecipa, senza diritto di voto, se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Segretario Generale della Fondazione, una funzione tecnico consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere confermati.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.

Articolo 15

Revisore dei Conti

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs.117/2017, che rendano obbligatoria tale figura, la revisione legale dei bilanci della Fondazione è affidata ad un revisore legale unico o ad una società di revisione scelta ogni tre anni dal Fondatore.

La Revisione legale può essere esercitata dall'Organo di Controllo nel caso in cui sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Articolo 16

Organo di Controllo

Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da un organo di controllo composto da un solo membro effettivo, che deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, II comma, c.c., ed al quale si applica l'articolo 2399 c.c.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esso esprime il proprio parere mediante apposita relazione sul bilancio di esercizio e preventivo.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 17

Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i membri, Fondatori, Promotori e Partecipanti, che hanno aderito alla Fondazione.

L'assemblea decide la programmazione delle attività e gli obiettivi da tenersi nell'anno e eventuali modifiche a seguito di eventi straordinari.

All'Assemblea generale spettano i seguenti compiti:

- esprimere parere non vincolante sul bilancio preventivo e consuntivo;
- eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione e del revisore dei conti, ai sensi del presente statuto;
- deliberare sulle direttive di ordine generale della Fondazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Assemblea: quorum e funzionamento

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando vi intervengano o vi siano rappresentati per delega scritta, almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

Nelle successive convocazioni essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti i membri regolarmente iscritti.

L'intervento all'assemblea può avvenire personalmente o mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale: - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario nominato dalla stessa assemblea su proposta del Presidente.

L'Assemblea in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati in proprio o per delega.

L'assemblea in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, o in proprio o per delega.

Ogni aderente alla Fondazione ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente alla Fondazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano su decisione del Presidente.

Articolo 19

Volontari

La Fondazione può avvalersi di volontari che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 117 del 2017.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117 del 2017.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività

prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal d.lgs. n. 117 del 2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Fondazione può, altresì, stipulare delle convenzioni con Associazioni di Volontariato.

Art. 20

Trasparenza

La Fondazione adempie a tutti gli adempimenti richiesti in tema di pubblicità e trasparenza dalla legge ed in particolare dal D.lgs. 117/2017.

Art. 21

Libri sociali

La Fondazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro dei Fondatori;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Articolo 22

Estinzione

In ogni caso di estinzione o scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs 117/2017, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto, con delibera adottata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 19

Clausola di rinvio

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice del terzo Settore (decreto legislativo 117/2017), dal codice civile e da ogni altra normativa, di natura primaria o secondaria, applicabile.

F.to: Raffaele Lombardo, Francesco Mangano, Francesco

Iudica, Vincenzo Tamburino, Antonio Coniglio, Vincenzo
Martines, Giuseppe Berretta, Lucia Monaco, Nicolosi Gaetano,
Valentina De Felice, Biagio Gianluca Di Mauro, Mario Carmelo
Zappia, Santina Porto, Fausta Praticò, Vasapolli Arcangelo
Francesco Fatuzzo (impronta del sigillo)